



Provincia di  
Bergamo

# Determinazione Dirigenziale

Numero **1822** Reg. Determinazioni

Registrato in data **16/10/2017**

## **AMBIENTE**

Rifiuti

Dirigente: **CLAUDIO CONFALONIERI**

### **OGGETTO**

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. ALL'ESERCIZIO DI VARIANTI NON SOSTANZIALI ALL'IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R3, R4, R5 E R12) E SMALTIMENTO (D15, D13, D14) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI ZANDOBBIO, VIA MADONNA DELLA NEVE N. 14, AUTORIZZATO CON D.D. N. 2689 DEL 21/09/2010 E D.D. N. 120 DEL 18/01/2012 E S.M.I., ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.

TITOLARE LA DITTA PEZZAMIFICIO BERGAMASCO DI NEDO SALA E FRATELLI SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ZANDOBBIO, VIA MADONNA DELLA NEVE N. 14.

**IL DIRIGENTE**  
dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n.320 del 09.12.2016, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2019, in base alla ridefinizione dell'assetto organizzativo definito con Decreto del Presidente n. 264 del 16.11.2016;

**RICHIAMATE:**

- la Legge Regionale 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- il D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- il Decreto del Direttore Generale della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001, successivamente integrata e modificata, che istituisce nuovo elenco dei rifiuti e dispone l'applicazione dello stesso a decorrere dal 01/01/2002;
- la Direttiva 09/04/2002 recante Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/1997 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle D.D.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la Legge 30/12/2008, n. 210;
- il Decreto del Direttore Generale della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
- la Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- il R.R. n. 3 del 24/03/2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;
- 15. la D.G.R. n. 6501 del 19/10/2001 “Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell'inquinamento da PM10, fissazione dei

limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”;

16. la L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”;

17. la D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex D.P.R. 203/88”;

18. la D.G.P. n. 280 del 30/04/2009 di presa d'atto della D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009;

19. la D.G.P. n. 534 del 21/09/2009 “Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"”;

20. la D.G.P. n. 354 del 18/07/2011 “Rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.Lgs 152/2006. Definizione del calendario per la presentazione delle istanze”;

21. la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13943”;

22. le D.G.R. n. 11667 del 20/12/2002, n. 16103 del 23/01/2004, n. 196 del 22/06/2005, il D.D.S. n. 8213 del 06/08/2009 e s.m.i. e la D.G.R. n. 3780 del 18/07/2012 con le quali la Regione Lombardia ha definito i criteri tecnici di carattere generale per l'esercizio di alcune tipologie di attività che comportano emissioni in atmosfera;

23. la D.G.R. n. 3934 del 06/08/2012 “Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

#### RICHIAMATE:

- ✓ la D.D. n. 2689 del 21/09/2010, assunta in data 17/09/2010 e con scadenza il 18/09/2020, con la quale è stato rilasciato il provvedimento di “*Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4 e R5) e smaltimento (D15, D14, D13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Zandobbio, Via Madonna della Neve n. 14. Impianto già autorizzato con D.D. n. 3032 del 14/09/2005, modificata con D.D. n. 3171 del 23/11/2006 con approvazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., del Piano di Adeguamento alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 8571/08. Titolare la ditta PEZZAMIFICIO BERGAMASCO di Nedo Sala & Fratelli S.n.c. con sede legale in Comune di Zandobbio, Via Madonna della Neve n. 14*”;
- ✓ la polizza fidejussoria n. 1895666 del 22/10/2010 e relativa appendice n. 1 del 10/11/2010, emesse dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A., pervenute, rispettivamente, con nota datata 26/10/2010 (in atti provinciali al prot. n. 108850 del 27/10/2010) e nota datata 12/11/2010 (in atti provinciali al prot. n. 114908 del 15/11/2010), accettate con nota provinciale prot. n. 122837 del 06/12/2010;
- ✓ la D.D. n. 120 del 18/01/2012, assunta in data 17/01/2012, con la quale è stato rilasciato il provvedimento di “*Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad apportare varianti alle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D14, D13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Zandobbio, Via Madonna della Neve n. 14, di cui alla D.D. n. 2689 del 21/09/2010. Titolare la ditta PEZZAMIFICIO BERGAMASCO di Nedo Sala & Fratelli S.n.c. con sede legale in Comune di Zandobbio, Via Madonna della Neve n. 14*”;
- ✓ l'appendice n. 2 del 17/01/2012 alla polizza n. 1895666 del 22/10/2010, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A. pervenuta con nota in atti provinciali al prot. n. 14623 del 14/02/2012, accettata con nota provinciale prot. n. 23154 del 06/03/2012;

## VISTE:

- ✓ l'istanza datata 22/12/2014 (protocollo provinciale n. 106353 del 30/12/2014) con la quale la Ditta PEZZAMIFICIO BERGAMASCO DI NEDO SALA & FRATELLI S.N.C, con sede legale ed insediamento in Comune di Zandobbio, Via Madonna della Neve n. 14, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'allegato B della D.G.R. n. 11381/2002 per anticipato termine ai sensi del D.G.P. n. 354 del 18/07/2011;
- ✓ l'istanza in atti provinciali in data 25/05/2015 prot. n. 42747 con la quale la Ditta ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e di acque meteoriche di prima pioggia;
- ✓ l'istanza datata 01/06/2015 (protocollo provinciale n. 45594 del 04/06/2015), successivamente integrata, con la quale la Ditta ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio di varianti non sostanziali all'impianto autorizzato con D.D. n. 2689 del 21/09/2010 come modificata con D.D. n. 120 del 18/01/2012;

## PRESO ATTO:

- ✓ dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti dalla quale emerge che: le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'**ALLEGATO A – Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ✓ dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo (**ALLEGATO B – Emissioni idriche in pubblica fognatura**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i dati progettuali, le osservazioni e le prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque meteoriche di prima pioggia dell'insediamento in argomento;
- ✓ dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti dalla quale emerge che: le caratteristiche del ciclo di trattamento, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni sono riportate nell'**ALLEGATO C - Emissioni in atmosfera**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO, altresì, che l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia è rideterminato in complessivi € 341.557,83 (Euro trecentoquarantunmilacinquecentocinquantasette/83) ed è relativo a:

- ✓ messa in riserva R13 di 10 mc di rifiuti pericolosi pari a € 353,25;
- ✓ messa in riserva R13 di 668,5 mc di rifiuti non pericolosi pari a € 11.805,71;
- ✓ messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di 60 mc di rifiuti pericolosi pari a € 21.195,00;
- ✓ messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di 1.505 mc di rifiuti non pericolosi pari a € 265.813,10;
- ✓ trattamento R3/R4/R12/D13/D14 di 30.000 t/anno di rifiuti non pericolosi pari a € 42.390,77;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per le istanze presentate;

RITENUTO che l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'impianto e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera possono essere ricomprese nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici sopra richiamati;

RILEVATO, altresì, che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca dell'autorizzazione, di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

## D E T E R M I N A

1. di approvare il progetto ed autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la Ditta PEZZAMIFICIO BERGAMASCO DI SALA NEDO & FRATELLI S.N.C. con sede legale in comune di Zandobbio Via Madonna della Neve n. 14:
  - a. alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto sito in comune di Zandobbio (BG) Via Madonna della Neve, n.14 autorizzato con D.D. n. 2689/2010 come modificata con D.D. n. 120/2012 e all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4, R5) e di smaltimento (D15, D14, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO A - Rifiuti**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - b. allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal sopraddetto impianto, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO B – Emissioni idriche in pubblica fognatura**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - c. alle emissioni in atmosfera del medesimo impianto, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO C - Emissioni in atmosfera**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che in caso di mancato adempimento alla prescrizione 11.7 della Scheda tecnica ALLEGATO A – Rifiuti saranno avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione a svolgere le operazioni di recupero R3, R4, R5 e smaltimento D14;
3. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le prescrizioni e le disposizioni impartite con D.D. n. 2689 del 21/09/2010 e s.m.i. compresa la data di scadenza (18/09/2020);
4. di stabilire che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta dovrà presentare un'appendice di variazione della fidejussione già versata per l'adeguamento dell'importo garantito fino a € 341.557,83 (*Euro trecentoquarantunmilacinquecentocinquantesette/83*), dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004), sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;

6. di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non rientrano al punto precedente;
7. di prescrivere che:
  - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 e dai R.R. nn. 3 e 4 del 24/03/2006 e s.m.i.;
  - le emissioni in atmosfera devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successive norme applicative;
  - le emissioni sonore devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
  - devono essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;
  - devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;
8. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'A.R.P.A.;
9. di demandare ad A.R.P.A., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/1999, il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'ALLEGATO C – Emissioni in atmosfera al presente provvedimento;
10. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
12. di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
13. di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività qualora il soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
14. di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al soggetto interessato;

15. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica;
16. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia D.G. Ambiente, Comune di Zandobbio, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. della Provincia di Bergamo, Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, UNIACQUE S.p.A., Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo;
17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO A - Rifiuti

ALLEGATO B - Emissioni idriche in pubblica fognatura

ALLEGATO C - Emissioni in atmosfera

## **IL DIRIGENTE**

Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e  
norme collegate